

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 11/12/2023

FATTO

Con ricorso del 20.06.2023, i ricorrenti affermano di aver richiesto il 24.10.2022 all'intermediario, in qualità di eredi, l'invio di documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti con il *de cuius*, ma che l'intermediario abbia inizialmente mancato di rispondere e – solo a seguito dell'invio di un esposto del 24.02.2023 alla Banca d'Italia – abbia trasmesso della documentazione tuttavia incompleta. Chiedono la consegna della documentazione residua ed il risarcimento del danno patito.

Con le controdeduzioni, l'intermediario precisa che le richieste documentali sono state quasi integralmente evase nel corso del tempo, seppure con le difficoltà di reperimento dovute alla pluralità di operazioni effettuate dal *de cuius* e al fatto che alcuni documenti sono risalenti. Osserva come sia nell'impossibilità di produrre ulteriore documentazione in quanto da un lato oggetto di denuncia di smarrimento all'autorità giudiziaria del 28.07.2023 e dall'altro antecedente il decennio di cui alla prima richiesta intervenuta il 19.12.2022. Eccepisce come la domanda risarcitoria sia sprovvista di supporto probatorio e chiede la declaratoria di cessata la materia del contendere sulla domanda documentale e il rigetto della domanda risarcitoria.

DIRITTO

La vicenda attiene la consegna di documenti a seguito di richiesta ex art. 119, co. 4, TUB effettuata il 24.10.2022 dai ricorrenti.

È pacifico tra le parti che copiosa documentazione sia, seppur a seguito di richieste e solleciti, in effetti è stata consegnata, come ulteriore sia stata esibita con le controdeduzioni.

Ai fini della verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'intermediario, si farà riferimento a quanto da ultimo contenuto nella pec di sollecito del 21.04.2023 richiamando la medesima numerazione ivi contenuta.

Per i documenti B4, B5, B6, B14.c, da D.5 a D.9, la banca ha denunciato lo smarrimento all'autorità giudiziaria il 28.07.2023.

I Collegi territoriali ritengono che lo smarrimento della documentazione bancaria comporti la sopravvenuta impossibilità di adempiere agli obblighi di consegna di cui all'art. 119, comma 4, TUB, ma che l'intermediario sia tenuto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. – che venga dimostrato – laddove non provi che l'impossibilità della prestazione derivi da causa a lui non imputabile, ossia caso fortuito o forza maggiore (Collegio di Roma, decisione n. 7776 del 16/05/2022). Nel caso di specie, l'intermediario si è limitato a dichiarare lo smarrimento della documentazione meglio indicata nella denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria di talché da essere esposto alla responsabilità negoziale nei confronti dei ricorrenti. Tuttavia, parte ricorrente non documenta la sussistenza o consistenza del danno patito. Pertanto in applicazione dell'art. 2697, 1° comma, c.c., *gravando pertanto sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento*» la domanda non può trovare accoglimento.

Per il documento A (contratto c/c ***264) richiesto per la prima volta il 19.12.2022, perché il rapporto è stato chiuso ad agosto del 2011 (circostanza non oggetto di contestazione della parte ricorrente) risulta decorso del termine decennale di cui all'art. 119, comma 4, TUB.

Per il documento B3 (*“informazioni relative alle fideiussioni, alle situazioni ipotecarie e ipocatastali, buoni e libretti di risparmio, mutui stipulati, minusvalenze attive o qualsiasi situazione debitoria, anche risolta, nel corso degli ultimi dieci anni”*), la banca ha dato riscontro con la dichiarazione di sussistenza del 28.09.2022, consegnata agli eredi, osservando come non vi siano altri rapporti su cui dare informazioni.

Per i documenti da D.1 a D.4 (*“dettaglio dei versamenti sul conto corrente n. ***879”*), trattasi di documentazione antecedenti il decennio ex 119 TUB (circostanza non contestata).

Per i documenti B8: *“***982: documentazione contrattuale di apertura servizi di investimento (n. identificativo ***318)”* con le controdeduzioni l'intermediario ha prodotto il contratto di apertura servizi di investimento n. ***318.

Sui documenti B9: *“beneficiari delle polizze”*, l'intermediario ha prodotto la polizza vita contenente l'indicazione dei beneficiari.

Sui documenti B12: *“estratto conto decennale del deposito n. ***439, con il dettaglio di ogni singola operazione nonché indicazione eventuali beneficiari”*. L'intermediario ha precisato che il deposito n. ***439 è relativo alla polizza vita di cui alla richiesta B9. Sicché la movimentazione del deposito coincide con la movimentazione della polizza stessa, riepilogata nel documento in atti *“elenco versamenti e riscatti parziali al 9.11.2022”* in effetti versata in atti.

Per i documenti B13: *“rendiconti costi, oneri e incentivi del 2022, del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017”* riconducibili al *“Portafoglio investimenti”*. In riscontro a tale richiesta l'intermediario ha prodotto i *“rendiconti costi, oneri e incentivi”* richiesti per gli anni dal 2018 al 2021, mentre per gli anni dal 2012 al 2017 e per il 2022 ha prodotto dei *“riepiloghi del patrimonio investito”* e non i *“rendiconti costi, oneri e incentivi”* richiesti dai ricorrenti. Tuttavia tali *“rendiconti costi, oneri e incentivi”* sono documenti di trasparenza obbligatori in base alla direttiva MiFID 2, relativi ai costi sostenuti nell'anno solare precedente che anche a volerli ritenere *documentazione inerente a singole operazioni* ostensibile ex art. 119, comma 4, TUB, sembrerebbe decorso il termine decennale per quello del 2012.

Sui documenti B14.a: *“rendiconti Capital Gain dal 2012”*, l'intermediario ha prodotto i rendiconti Capital Gain dal 01/02/2015 al 28/02/2015, dal 01/03/2015 al 31/12/2015, dal 01/01/2016 al 31/01/2016, al 31/08/2019 e dal 01/02/2016 al 30/06/2020 mentre non risultano consegnate le annualità 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022.

Sui documenti B14.b: *“i contratti di apertura dei fondi, il totale del capitale investito e le informazioni circa i disinvestimenti e l'eventuale chiusura”* relativamente ai fondi *“SPHO”* e *“SPJT”* l'intermediario ha dichiarato di non poter evadere la richiesta perché non rintraccia questi rapporti nei propri sistemi. Con ciò sembrerebbe escluderne l'esistenza.

Sui documenti, B14.c: *“contratto firmato di apertura, l'ammontare dell'investimento iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, informazioni circa i riscatti e eventuali disinvestimenti nonché informazioni relative ai beneficiari (conti correnti e/o soggetti beneficiari) dei riscatti ed estratti conto decennali, con il dettaglio delle movimentazioni”* in relazione a *“Eurizon Capital SGR Investimenti”* è stata prodotta la domanda di disinvestimento del 10/06/2020 rammentando che quelli precedenti sono oggetto della denuncia di smarrimento *ut supra*.

Sul documento B14.d: con riferimento alla polizza vita n. ***103 il *“contratto iniziale firmato; indicazione di eventuali beneficiari; indicazione dell'ammontare del capitale iniziale investito; elenco di tutti i versamenti aggiuntivi; liquidazioni e riliquidazioni infrannuali; ordini firmati di tutti i riscatti e indicazione dei conti correnti o polizze in cui sono stati riscattati e/o soggetti beneficiari; estratti conti mancanti relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022; indicazione delle date in cui è stato innalzato l'obiettivo di riserva e quale attività ha portato all'innalzamento dell'obiettivo di riserva; estratto conto decennale delle movimentazioni; documenti relativi alla chiusura polizza del 2022, se effettivamente chiusi”*, il documento prodotto sembrerebbe mancare della pagina n. 3 mentre i beneficiari sono indicati nella polizza stessa. Manca tuttavia la contabile relativa al primo versamento di euro 50.000,00 del 23.01.2014.

Sui documenti C: copia dei contratti, anche relativi a rapporti estinti, nonché delle convenzioni successive e delle modifiche unilaterali, facenti capo anche in cointestazione al *de cuius*. Non è stato fornito il contratto di apertura del conto corrente n. ***241 nè i contratti relativi agli strumenti di pagamento *“X** Card”* e *“N***card”*, collegati al c/c ***879. Sui documenti J: *“riepilogo spese dettagliate annuali dal 2012 al 2022 del conto corrente n. ***879”*. I ricorrenti riconoscono che la banca abbia consegnato i riepiloghi spese del 2020, 2021 e 2022.

Ricostruita come sopra la documentazione complessivamente fornita dall'intermediario, al netto di quella invece smarrita, i ricorrenti hanno diritto a ricevere, ex art. 119 4 co. TUB e/o ex art. 117 TUB, la documentazione così come sotto richiamata (facendo sempre riferimento – per comodità - alla numerazione di cui alla pec 21.04.2023):

-B8: contratto di deposito amministrato n. ***982 e contabile del versamento iniziale di 50.000,00 € sul deposito amministrato n. ***982;

-B13: rendiconti costi, oneri e incentivi” del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e del 2022;

-B14.a: rendiconti Capital Gain per gli anni 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

-B14.d: pagina n. 3 della polizza vita n. ***103 e contabile del versamento iniziale di 50.000,00 € del 23/01/2014;

-C: contratto di conto corrente n. ***241 contratti relativi agli strumenti di pagamento "X** Card" e "N***card", collegati al c/c ***879.

PQM

Il Collegio, dispone che l'intermediario consegni copia della documentazione individuata dalla parte ricorrente come segue: B8, B13, B14.a, B14.d, C. Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario riguardo all'obbligo di corretta conservazione dei documenti. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA